



La Corte di giustizia e la revocabilità della dichiarazione di recesso ai sensi dell'art. 50 TUE

DI GIANNANGELO MARCHEGIANI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Un'analisi iniziale della sentenza della Corte di giustizia. – 3. Un ulteriore esame critico della sentenza. – 4. Conclusioni.

1. Premessa

Il 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo: il «Regno Unito») ha notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo: la «notifica dell'intenzione di recedere»). La suddetta notifica ha dato avvio, per la prima volta nella storia dell'Unione europea, alla procedura di cui all'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE), il quale regola la negoziazione e la conclusione di un «accordo di recesso» tra l'Unione e lo Stato membro che ha notificato la sua intenzione di recedere. Lo stesso art. 50 TUE prevede inoltre che, in mancanza di un tale accordo, i trattati europei cessano di essere applicabili al medesimo Stato due anni dopo la suddetta notifica, salvo che il Consiglio europeo decida all'unanimità di prorogare tale termine. In questo contesto, un giudice scozzese si è rivolto alla Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), chiedendo di chiarire se, in virtù del suddetto art. 50 TUE, uno Stato membro, dopo aver notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione, possa revocare (eventualmente, in maniera unilaterale) tale notifica. Il rinvio



pregiudiziale si fonda sul fatto che l'art. 50 TUE non da una risposta esplicita a tale questione.

Al conseguente giudizio dinanzi alla Corte di giustizia hanno preso parte anche il Consiglio e la Commissione europea, per sostenere argomenti di contenuto sostanzialmente coincidente. Entrambe le istituzioni hanno prospettato un'interpretazione restrittiva dell'articolo 50 TUE, nel senso che questo attribuisce caratteristiche radicalmente diverse alla fase iniziale e alle fasi intermedia e finale della procedura di recesso. A loro avviso, la fase iniziale è interamente unilaterale e resta sotto il controllo dello Stato membro. Al contrario, la fase intermedia (la negoziazione) avrebbe carattere bilaterale o multilaterale, cosicché prevalgono i poteri delle istituzioni dell'Unione. Con l'avvio di questa seconda fase, lo Stato membro notificante perde il controllo sulla procedura, con la conseguenza che non può revocare unilateralmente la propria notifica di recesso. Una simile revoca sarebbe possibile solo se consensuale, con decisione unanime del Consiglio europeo. La Corte si è pronunciata sulla questione con la sentenza in data 10 dicembre 2018¹, esaminata dal presente lavoro solo nel merito.

2. Un'analisi iniziale della sentenza della Corte di giustizia

In risposta alla suddetta questione pregiudiziale, la Corte di giustizia ha innanzitutto ricordato che anche l'art. 50 TUE deve essere interpretato applicando la sua giurisprudenza costante in materia, fondata sul principio dell'autonomia del diritto dell'Unione sia rispetto ai diritti nazionali degli Stati membri sia nei confronti del diritto internazionale². In questa ottica, la Corte ha, in sostanza, affermato che la disposizione in esame consente ad uno Stato membro di revocare unilateralmente la sua intenzione di recedere dall'Unione europea alle seguenti condizioni. Questa prerogativa deve essere fatta valere prima dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza, prima del termine del biennio, o dell'eventuale periodo di proroga, previsti dallo stesso art. 50 TUE. La revoca, univoca, incondizionata ed espressa in conformità alle regole costituzionali

¹ Sentenza 10 dicembre 2018, causa C-621/18, *Andy Wightman e a.*

² Anche se questo principio sembra essere "offuscato" ai punti 70 e 71 delle motivazioni, laddove la Corte considera che la legittimità di un diritto unilaterale di revoca sia confermata anche alla luce del diritto internazionale.



dello Stato in questione, deve essere notificata per iscritto al Consiglio europeo³. La stessa Corte ha infine precisato che una siffatta revoca estingue la procedura di recesso e conferma la continua e immodificata appartenenza di tale Stato all'Unione europea⁴.

Tuttavia, c'è motivo di temere che la Corte di giustizia non abbia potuto confortare questa sua conclusione con un ampio ed esauriente ventaglio di argomenti esplicativi a causa dell'urgenza della risposta. Il caso è stato, infatti, deciso con procedura accelerata, gestita in termini particolarmente brevi in vista dell'obbiettivo finale perseguito dalla Corte. In buona sostanza, una prima parte delle ragioni alla base del giudizio espresso dai Giudici di Lussemburgo può essere riassunta nei seguenti termini. Il ragionamento della Corte inizia da un logico presupposto. Un'intenzione non è, per sua natura, né definitiva né irrevocabile. Inoltre, la decisione (o il suo omologo "intenzione") di recedere, espressa da uno Stato membro nel rispetto delle sue regole costituzionali, è una manifestazione del suo potere di scelta sovrano. Infine, il combinato disposto degli articoli 50 TUE e 218 TFUE assegna un ruolo determinante ad alcune istituzioni dell'Unione nella procedura di negoziazione del recesso. Ne consegue che l'art. 50 TUE persegue un duplice obbiettivo. Per un verso, quello di consacrare il diritto sovrano di uno Stato membro di recedere dall'Unione e, per un altro verso, quello di predisporre una procedura diretta a consentire un'attuazione ordinata di tale recesso nel quadro istituzionale dell'Unione⁵.

Da questa incontestabile premessa la Corte fa peraltro discendere una prima conclusione che non sembra essere altrettanto convincente. Il suo ragionamento si fonda sul suddetto assunto, secondo il quale il diritto di recedere da un trattato del quale uno Stato è parte costituisce una manifestazione del suo potere sovrano. A questa considerazione, che, come si vedrà in seguito, è veritiera solo se si tiene conto del fatto che gli interessi vantati dagli altri Stati membri sono tutelati nella relativa procedura di negoziazione, la Corte, con un salto logico apprezzabile, fa seguire un'affermazione perentoria: se, in forza dei suoi poteri sovrani, la decisione di uno Stato di recedere da un

³ V. punti 69, 73 e 74 delle motivazioni.

⁴ V. punto 74 delle motivazioni.

⁵ V. punto 56 delle motivazioni.



trattato è unilaterale, lo è anche quella di revocare tale decisione⁶. In altri termini, il carattere unilaterale tipico della decisione di recesso giustifica la prerogativa di revocare unilateralmente la notifica della stessa, fino al momento in cui tale notifica non produce i suoi effetti definitivi. Insomma, lo Stato uscente, in forza del suo potere sovrano, ha la facoltà di tornare sopra la propria decisione iniziale di recedere dall'Unione, a condizione che ciò avvenga nel rispetto delle proprie regole costituzionali.

Purtroppo, non è facile accogliere senza riserve questa prima affermazione perentoria a favore di un potere di revoca consentito nel quadro di un particolare accordo tra Stati, quello risultante dai trattati fondatori dell'Unione europea. La maggiore perplessità nasce dal fatto che sono dotati di poteri sovrani non solo lo Stato che ha notificato la sua intenzione di recedere, ma anche tutti gli altri Stati partecipanti all'accordo. È difficile, pertanto, comprendere la ragione giuridica per la quale, in una situazione di incertezza causata da due notifiche contraddittorie, la Corte di giustizia ha preferito far prevalere il potere sovrano dello Stato notificante, senza prendere in alcuna considerazione i poteri sovrani degli altri Stati partecipanti all'accordo. Anche perché, come si vedrà meglio in seguito, gli Stati destinatari delle due notifiche in questione sono titolari di interessi legittimi che possono essere pregiudicati dal susseguirsi di tali notifiche. Ora, anche da questo punto di vista è difficile giustificare una giurisprudenza che, nel quadro complessivo degli interessi tutelati dai trattati dell'Unione europea, protegge a priori l'interesse di un solo Stato membro, anche a detrimento degli interessi degli altri Stati facenti parte dello stesso accordo.

Inoltre, nel contesto di queste prime considerazioni, è bene ricordare che, ai sensi dell'art. 50 TUE, anche la decisione di recedere dall'Unione deve essere assunta nel quadro delle regole costituzionali dello Stato che ha preso una tale iniziativa. Una previsione del genere autorizza peraltro a ritenere che spetti allo Stato in questione di accertare il verificarsi di tale condizione. Non è cioè ragionevole credere che, per il solo fatto che siffatto requisito è espressamente previsto dal detto art. 50 TUE, l'Unione e/o i suoi Stati membri abbiano il potere/dovere di verificare se la notifica del recesso sia

⁶ V. punto 57 delle motivazioni.



stata effettuata legittimamente dal punto di vista del diritto costituzionale dello Stato che ha notificato il recesso. È evidente che la conformità alla costituzione è un presupposto della decisione di recesso che può essere accertata solo dallo Stato che ha manifestato la volontà di recedere. Di conseguenza, l'illegittimità della decisione avrebbe effetti solo nei confronti di tale Stato e non potrebbe pregiudicare l'efficacia dell'accordo di recesso o dello stesso recesso, nel caso che questo avvenisse senza un apposito accordo⁷.

Altrimenti, se una supposta legittimità costituzionale fosse un requisito concernente anche l'Unione, questa sarebbe soggetta all'impossibile onere di accertarne l'effettiva esistenza. Più precisamente, se il TUE avesse imposto un onere in tal senso, questo produrrebbe degli effetti che, come si dirà meglio in seguito, non sarebbero giustificati dallo spirito e dalla lettera dell'art. 50 TUE. Per un verso, una presunta illegittimità costituzionale denunciata nel corso di una procedura di recesso dallo Stato intenzionato a recedere pregiudicherebbe anche gli interessi degli altri Stati membri, pur non essendo questi in condizione di verificare la reale sussistenza di una tale illegittimità. Per un altro verso, l'eventuale illegittimità della decisione di recedere potrebbe essere fatta valere dal suddetto Stato anche dopo l'avvenuto recesso, poiché la richiesta di recedere sarebbe sempre nulla e priva di effetto per mancanza di un requisito di natura costitutiva, qualora il TUE ne avesse riconosciuto la valenza anche nei confronti dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tuttavia, vale la pena di ripetere che un onere del genere, essendo impossibile da adempiere da tutti i punti di vista, giuridico, politico e di fatto, non può essere preso in considerazione.

3. Un ulteriore esame critico della sentenza

Oltre l'argomento di una revoca unilaterale basata sul potere sovrano dello Stato che non è più intenzionato a recedere, è bene esaminare con attenzione anche la seconda ragione che ha indotto i Giudici di Lussemburgo ad ammettere la legittimità di una revoca unilaterale da parte di tale Stato. In buona sostanza, il pensiero della Corte di giustizia può essere riassunto come segue. Innanzitutto, essa ha richiamato l'attenzione sui principi

⁷ È di parere opposto l'Avvocato generale Manuel Campos Sanches-Bordona. Vedi i punti da 103 a 107 delle sue Conclusioni in data 4 dicembre 1918, relative alla causa in esame.



fondanti dell'Unione, quali l'obiettivo di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, l'intenzione di eliminare le barriere che dividono l'Europa e l'attaccamento ai valori di libertà e di democrazia, ricordando quindi che l'Unione riunisce degli Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito a tali principi. Inoltre, la stessa Corte ha evidenziato come l'eventuale recesso di uno Stato membro pregiudicherebbe i diritti di tutti i cittadini dell'Unione⁸. Alla luce di questo quadro di principi e di diritti, il Giudice europeo ha concluso affermando che, se uno Stato non può essere costretto ad aderire all'Unione contro la sua volontà, esso non può neppure essere costretto a recedere dall'Unione contro la sua volontà⁹.

Purtroppo, il suddetto ragionamento sembra essere contraddetto da argomenti altrettanto validi, ricavabili da quelli utilizzati dalla Corte di giustizia nella circostanza. A ben vedere, l'avvenuta notifica del recesso innesca un processo caratterizzato dal sorgere di un insieme di interessi potenzialmente contrapposti. A partire da quell'evento non sono più in gioco solo gli interessi dello Stato che successivamente intende revocare tale notifica, ma anche gli interessi dell'Unione e quelli dei singoli Stati membri. Uno Stato membro che avanza una richiesta di recesso e la ritira nel biennio o nell'eventuale periodo di proroga agirà in tal senso per propri scopi, che ormai possono contrastare con quelli di uno o più Stati membri. Un chiaro esempio di questa contrapposizione di interessi si palesa normalmente nel corso della negoziazione di recesso. In sostanza, la notifica di recesso pone lo Stato che la presenta in una situazione di conflitto di interessi potenziale che, da questo punto di vista, lo esclude dalla compagine degli altri Stati membri, che ormai di fatto hanno maturato interessi divergenti dai suoi.

Il problema è in parte costituito dai costi economici e materiali che alcuni o tutti gli Stati membri restanti sono chiamati a sopportare come conseguenza del recesso di uno Stato membro dall'Unione. Ad esempio, la stessa Corte di giustizia ha fatto un riferimento indiretto alle conseguenze economiche e pratiche che possono derivare dagli ostacoli alla circolazione di merci e di persone che si verificherebbero a seguito di un tale recesso. È

⁸ V. punti da 61 a 64 delle motivazioni.

⁹ V. punti 65 e 72 delle motivazioni.



ragionevole cioè supporre che ciascuno Stato membro, una volta conosciuta l'avvenuta notifica del recesso e convinto della presumibile irrevocabilità dello stesso, inizi a prendere delle misure e delle iniziative consone a ridurre le conseguenze a livello nazionale. E ciascuno Stato membro, anch'esso dotato di poteri sovrani, incontrerebbe certamente delle difficoltà di carattere economico e pratico nel dover annullare le sue iniziative in tal senso nel caso di un'improvvisa ed impreveduta revoca unilaterale di una procedura di recesso in corso.

Tuttavia, l'ostacolo maggiore ad accogliere senza riserve il principio di un diritto unilaterale di revoca del recesso risulta soprattutto dalla ragione principale che ha indotto la Corte di giustizia ad affermare la legittimità di tale principio. Come accennato in precedenza, essa ha ricordato i principi fondanti dell'Unione, quali l'intenzione di eliminare le barriere che dividono l'Europa, l'attaccamento ai valori di libertà e di democrazia, l'obiettivo di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, e come l'Unione riunisca degli Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito a tali principi. Ora, è lecito immaginare che, durante il famoso biennio o ancor più nell'eventuale periodo di proroga, il quadro istituzionale dello Stato che intende revocare il recesso possa subire delle importanti modifiche d'ordine costituzionale, non gradite dagli altri Stati membri. Non si può cioè escludere a priori, da una parte, che lo Stato intenzionato a recedere, nel considerare i motivi che lo hanno indotto a tale scelta, decida che non tutti i principi dell'Unione sono in armonia con i suoi attuali indirizzi economici e/o politici. E, da un'altra parte, che gli altri Stati membri (tutti o parte di essi, non importa) ritengano che tali cambiamenti contrastano con i suddetti principi fondanti dell'Unione.

Per di più, è anche opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 50 TUE, il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, può decidere all'unanimità di prorogare il termine biennale previsto in tale norma. Una proroga in tal senso permette a tale Stato di rimanere nel quadro istituzionale dell'Unione anche se per un periodo di tempo limitato. Da questo punto di vista, la stessa richiesta di proroga può essere interpretata anche come un atto diretto, in sostanza, a revocare, sia pure temporaneamente, la precedente decisione di recedere. Inoltre, a ben vedere, una richiesta



del genere sembra essere ispirata a due esigenze concomitanti. Per un verso, la richiesta di una proroga mostra che lo Stato in questione ha bisogno di altro tempo per riflettere sui termini e sulle condizioni del recesso. Per un altro verso, i termini e le condizioni della proroga lasciano chiaramente intendere che il legislatore europeo ha previsto la necessità di una decisione unanime da parte degli altri Stati membri allo scopo di consentire loro di assicurare una migliore tutela dei rispettivi interessi. E, in questa prospettiva, di verificare che nel frattempo non si siano prodotti mutamenti del quadro costituzionale del detto Stato tali da pregiudicare i principi fondanti dell'Unione.

Più precisamente, esistono due buone ragioni che impediscono di accettare senza riserve la decisione della Corte di giustizia nel caso in esame. In primo luogo, c'è una ragione di carattere testuale. Come detto, ai sensi dell'art. 50 TUE, lo Stato che ha deciso in un primo tempo di recedere può chiedere al Consiglio europeo di concedergli altro tempo per riflettere, in aggiunta al biennio di legge. Una richiesta in tal senso rappresenta in sostanza una revoca temporanea della sua intenzione di recedere. Essa impedisce, infatti, che il recesso si compia al termine del biennio, anche se si tratta solo di un prolungamento e non di un'interruzione della procedura di recesso, come avverrebbe a seguito di una revoca. Resta comunque il fatto che lo Stato in questione, nell'impedire che il recesso avvenga al termine del biennio, lo ha di fatto revocato, anche se solo temporaneamente. Per cui è difficile comprendere perché una richiesta di revoca temporanea debba essere sottoposta al consenso unanime degli altri Stati membri, mentre una revoca definitiva possa dipendere dalla sola volontà dello Stato revocante, a prescindere da eventuali interessi contrari fatti valere dagli altri Stati membri.

In secondo luogo, occorre richiamare di nuovo l'attenzione sul fatto che, come ricordato dalla Corte di giustizia nella sentenza in esame¹⁰, il trattato ha istituito un processo diretto a creare un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa. A questo riguardo, la stessa Corte ha più volte affermato che ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri una serie di valori comuni sui quali l'Unione si fonda. Inoltre, sempre secondo il Giudice europeo, tale premessa implica e giustifica l'esistenza della

¹⁰ V. punti 62 e 63 delle motivazioni.



fiducia reciproca tra gli Stati membri nel riconoscimento di tali valori e, dunque, nel rispetto del diritto dell'Unione che li attua¹¹. Ora, è facile comprendere come la necessaria presenza di questa fiducia reciproca continui a svolgere un ruolo primario anche in una situazione nella quale uno degli Stati membri decida, dopo un certo lasso di tempo, di revocare una sua precedente notifica di recesso. È ovvio che lo Stato in questione ha tutto il diritto di ritornare sui suoi passi nel cammino che in un primo tempo lo ha portato a notificare la sua volontà di recedere dall'Unione e, di conseguenza, dai valori in precedenza condivisi. Tuttavia, è altrettanto giusto che anche agli altri Stati membri, proprio in riconoscimento di un'esigenza di fiducia reciproca, sia riconosciuta la prerogativa di poter sindacare se la revoca in questione non sia preordinata alla tutela di interessi contrari ai suddetti valori comuni. E, in forza di questa prerogativa, avere il diritto di opporsi a ogni ipotesi di revoca che non sia il risultato di un consenso unanime.

Infine, è opportuno analizzare se la revoca del recesso possa essere condizionata dalla mancanza di un requisito previsto espressamente dalla Corte giustizia. Il problema nasce dal fatto che, secondo la sentenza in esame¹², anche la notifica della revoca deve essere fatta nel rispetto delle norme costituzionali dello Stato notificante. Neanche in questo secondo caso il Giudice europeo ha indicato a chi compete di controllare tale conformità. Pertanto, dato che, secondo la Corte, le regole costituzionali di uno Stato membro sono in gioco anche nella fase della revoca, sorge la questione di sapere se il suddetto controllo di legittimità spetti solo allo Stato che intende revocare il recesso ovvero se, dato l'interesse degli altri Stati membri nei riguardi degli effetti diretti e indiretti della revoca, l'esistenza di tale requisito non debba essere controllata anche dall'Unione europea. In realtà, come visto nel caso della notifica del recesso, è evidente che il ruolo dell'Unione nella circostanza non può prevedere anche un suo potere/dovere di compiere una valutazione di natura costitutiva, produttiva di effetti giuridici a carico del quadro istituzionale dello Stato che intende rimanere nell'Unione.

¹¹ V. sentenza 25 luglio 2018, causa 216/18 PPU, LM, punto 35 e giurisprudenza ivi citata.

¹² V. in particolare il punto 73 delle motivazioni.



D'altra parte, occorre anche considerare che un'eventuale illegittimità costituzionale della revoca, da chiunque accertata, comporterebbe la nullità della stessa. Infatti, è lecito presumere che, analogamente a quanto succede nel caso di un'illegittimità costituzionale della notifica di recesso, anche un'eventuale illegittimità dovuta al mancato rispetto delle regole costituzionali dello Stato che intende revocare la sua intenzione di recedere, da chiunque invocata, dovrebbe comportare la nullità di tale revoca. Si ricorda a questo proposito che l'Avvocato Generale Campos Sanches-Bordona ha rilevato¹³ come sia fondamentale che lo Stato membro agisca conformemente alle proprie norme costituzionali allorché intende recedere dall'Unione. Con la conseguenza che la notifica di tale sua intenzione è annullata se manca del presupposto indispensabile, la base giuridico-costituzionale sulla quale essa si fonda. Ora, se si vuole dare un senso logico a questo ragionamento, si deve necessariamente riconoscere che, se esso è valido nell'ambito della fase della procedura di recesso, lo stesso ragionamento deve essere considerato valido anche nell'eventualità di una revoca di tale procedura. Con il risultato che, sotto la spada di Damocle di una siffatta illegittimità, la notifica della revoca del recesso non sarebbe né univoca né incondizionata, come richiesto dalla Corte di giustizia¹⁴. Per cui, da un lato, gli altri Stati membri sarebbero giustificati a richiedere all'Unione di verificare la legittimità di una revoca non da tutti accettata. Da un altro lato, un'illegittimità del genere potrebbe essere fatta valere in seguito da un altro governo dello Stato in questione, contrario a rimanere nell'Unione europea.

4. Conclusioni

Con la sentenza in esame la Corte di giustizia ha affermato che, nel silenzio dell'art. 50 TUE, ogni Stato membro ha la facoltà di revocare unilateralmente la sua precedente decisione di recedere dall'Unione, a condizione che tale revoca sia notificata al Consiglio europeo in maniera univoca, incondizionata e nel rispetto delle proprie regole costituzionali. Il Giudice europeo ha motivato questa decisione sulla base di una serie di considerazioni che, sia pure limitate nel numero, trovano il loro fondamento in un insieme

¹³ V. in particolare il punto 106 delle Conclusioni

¹⁴ V. punto 74 delle motivazioni.



di principi di indubbio valore cogente. A sostegno della sua decisione la Corte richiama il potere sovrano dello Stato revocante, l'obiettivo dell'Unione di creare un legame sempre più stretto tra i popoli dell'Europa e l'attaccamento condiviso degli Stati membri ai valori di libertà e di democrazia. In buona sostanza, sul fondamento dei suddetti principi, la sentenza in esame esprime il concetto secondo il quale non si può costringere uno Stato a recedere dall'Unione contro la sua volontà. Tuttavia, non sembra che la forza del suddetto principio sia tale da porre in secondo piano gli interessi degli altri Stati membri coinvolti nella procedura di negoziazione del recesso ed eventualmente contrari alla successiva revoca. È probabile cioè che delle perplessità sul dispositivo della sentenza in esame possano sorgere sia da un punto di vista strettamente logico-giuridico sia nel timore che la decisione della Corte possa costituire un pericoloso precedente nell'eventualità di future iniziative di recesso formulate da altri Stati membri.

Ciò detto, non si può, tuttavia, sottacere come nelle presenti circostanze questa sentenza abbia un profondo significato di carattere politico. Infatti, per un verso, non si deve dimenticare che il Regno Unito è il solo tra i grandi Stati europei con un ordinamento costituzionale basato su una struttura democratica rimasta invariata nel tempo. Ne consegue che qualsiasi iniziativa delle istituzioni europee intesa ad assecondare la permanenza di tale Stato nel quadro istituzionale dell'Unione dovrebbe essere accolta con estremo favore, a prescindere da eventuali dubbi suscitati da valutazioni di stretto carattere logico-giuridico. Per un altro verso, si deve prendere atto che la decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione europea ha creato un dilemma che i poteri costituzionali di questo Stato non riescono ancora a risolvere. Come noto, si tratta di due soluzioni che, alla luce dei fatti, presentano entrambe il rischio di gravi inconvenienti a carico del Regno Unito. Da un lato, la possibilità di un'uscita è sottoposta alle condizioni ed ai termini di un progetto di accordo insoddisfacente sotto diversi punti di vista¹⁵. Da un altro lato, la mancata accettazione del suddetto accordo pregiudicherebbe, forse irrimediabilmente, l'esito delle future relazioni tra le Parti in causa. Si tratta di

¹⁵ V. il progetto di accordo convenuto dalle Parti contraenti il 14 novembre 2018 (TF50 (2018) 55-Commission to EU 27).



conseguenze che erano sostanzialmente ignote all'epoca del referendum che influenzò la decisione popolare di recedere dall'Unione. Tuttavia, ora che non ci sono più dubbi sugli esiti negativi di un recesso attuato nel quadro di una delle suddette alternative, è probabile che il Paese abbia di nuovo un interesse a pronunciarsi in maniera plebiscitaria se vuole veramente lasciare l'Unione. Ed è in questa prospettiva che deve essere valutata l'importanza della sentenza esaminata nel presente lavoro, anche se il poco tempo che resta a disposizione per portare a termine un'iniziativa plebiscitaria rischia di vanificare il suo meritevole intento.